

FUTURA



Finanziato dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Provinciale per la Campania

Istituto Comprensivo Statale 2 "A. Ciccone"

Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di I grado

Via L. Sciascia, 33 - 80039 - SAVIANO (NA) - Tel. 081/8201002

Codice meccanografico NAIC8FH007- C.F.: 92044630637

e-mail: naic8fh007@istruzione.it naic8fh007@pec.istruzione.it

sito web: www.ic2ciccone.edu.it

I.C. 2 A. CICCONE - SAVIANO
Prot. 0004283 del 10/09/2025
I (Uscita)

A tutto il personale docente
Ai Genitori
Al personale ATA
Alla DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: DIRETTIVA - VIGILANZA E SICUREZZA SCOLASTICA. Norme di comportamento per la sicurezza.

PREMESSA

La scuola in generale e nello specifico i docenti e i collaboratori scolastici hanno l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di riaffidarli, al termine delle attività scolastiche, ad un familiare o a un suo delegato, che deve sempre essere maggiorenne. Gli alunni della SSPG possono essere autorizzati dai genitori ad uscire da scuola autonomamente, previo rilascio di apposita documentazione agli atti della scuola.

La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/03/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e, quindi, fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permeane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile".

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico, soprattutto all'ingresso in aula, comunicando con congruo anticipo eventuali assenze e all'uscita, non lasciando gli studenti incustoditi, soprattutto se minorenni.

A tal proposito si ricorda che i docenti sono tenuti a essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, art. 29 c.5 CCNL scuola 2016/18 che si riporta integralmente: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi."

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare la

sorveglianza degli studenti e il migliore svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

In aggiunta, si precisa quanto segue.

1. VIGILANZA

- 1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni per la sicurezza a carico degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni all'edificio scolastico ma interni al cortile della scuola o in orario aggiuntivo.

I predetti obblighi sono ripartiti nel modo che segue:

- a) competenza per gli aspetti organizzativi generali: **Dirigente scolastico**; a tale scopo, il Dirigente emana la presente, specifica direttiva sulla vigilanza a scuola. Essa potrà essere successivamente integrata con ulteriori disposizioni per evenienze sopravvenute o non rilevate al momento della emanazione;

- b) competenza del **responsabile di plesso/sede** per:

- gli aspetti organizzativi di sede/plesso (es.: turnazione vigilanza durante gli intervalli) non disciplinati nella direttiva di cui alla precedente lettera "a";
- la gestione delle emergenze; in caso di assenza del responsabile, la gestione delle emergenze è affidata al docente presente con maggiore anzianità di servizio;

- c) Competenza per:

I) vigilanza di prossimità: **docenti e collaboratori scolastici**, secondo gli obblighi normativo-contrattuali vigenti e le disposizioni di cui alle precedenti lettere "a" e "b";

II) informazioni/istruzioni in ordine:

- ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici;
- ai comportamenti a rischio;
- alle misure di prevenzione nel percorso scuola-abitazione, limitatamente agli alunni autorizzati: **tutti i docenti**.

2) In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa, visite guidate, etc. gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.

3) **Tutto il personale** è obbligato a comunicare al responsabile di plesso o al dirigente scolastico ogni eventuale fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio; successivamente ne viene data comunicazione al dirigente scolastico per i provvedimenti conseguenti.

4) Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza, dovranno essere contestualizzati durante le attività educativo-didattiche.

Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici.

5) Tutto il personale, anche supplente, i soggetti e i visitatori esterni sono obbligati a prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione e d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica pubblicati sul sito della scuola nella sezione Sicurezza – link www.ic2ciccone.edu.it .

6) Il personale scolastico è obbligato a partecipare:
alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza;
tutto il personale docente e ATA è tenuto ad indossare calzature comode ed idonee alla funzione svolta.

7) Ove non diversamente disposto, la programmazione, l'effettuazione e la verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza, rilevabili dall'organigramma della sicurezza, affisso su tutte le porte delle aule dei plessi scolastici.

8) Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere eseguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti e corse, spinte, etc.;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, ecc.;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti etc.;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico (che dovranno risultare sempre agibili): il locale collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori etc. privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore;
- finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici etc.;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;
- In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni per la tutela della salute e sicurezza di tutti i bambini e informano per iscritto la segreteria.

9) Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti:

- a) nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- b) nello svolgimento della ricreazione e della mensa;
- c) nell'accesso ai servizi igienici.

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le elezioni, la vigilanza compete all'insegnante in servizio nella classe ed al personale collaboratore scolastico più vicino.

Gli operatori scolastici devono intervenire, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

L'uscita autonoma degli alunni dall'aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.

I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido;

Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell'ora precedente deve essere presente davanti alla porta dell'aula di competenza al momento del suono della campanella d'ingresso.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti a rischio, il docente in uscita:

I) attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:

- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

II) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza sulla classe da parte del collaboratore scolastico più vicino.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono mantenersi informati sulle particolari procedure di cambio.

Il docente subentrante il quale, per qualsiasi ragione, è impedito nell'ingresso secondo l'orario di competenza, deve tempestivamente darne comunicazione, anche telefonica, al fiduciario o, in sua assenza, al docente uscente affinché vengano adottate le idonee misure di vigilanza secondo quanto specificato al comma 1, lettera "b".

Tutti i docenti consentiranno l'uscita per i **servizi igienici** ad un **solo studente per volta, sia esso maschio o femmina.**

Per motivi di sicurezza, si dispone che tutto il personale, in particolare quello docente, vigili affinché, durante le lezioni, gli alunni NON collochino i propri zaini NE' sulle spalliere delle sedie, NE' accanto ai banchi.

Gli zaini possono essere collocati, laddove esistano, sugli appositi ganci siti ai lati dei banchi, oppure, in mancanza di questi ultimi, appesi agli appendiabiti, o, in alternativa, riposti a terra, appoggiati alle pareti dell'aula.

In alcun modo gli zaini devono rappresentare pericolo di inciampo da parte degli studenti. I docenti vigileranno sull'attuazione delle presenti disposizioni.

Uscita degli alunni.

Al momento dell'uscita gli alunni minori devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati. I docenti accompagnano gli alunni sino all'area di presa di consegna da parte dei genitori.

In caso di delega il genitore/ affidatario deve fornire, al docente della classe e per conoscenza al responsabile del plesso, la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. In caso di delega, il personale presente deve verificare se l'alunno riconosce la persona venuta a prelevarlo. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, e in assenza di autorizzazione, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione di forza pubblica. **Nel modo più assoluto non possono lasciare l'alunno sotto la vigilanza dei Collaboratori scolastici ma devono vigilare il minore fino all'arrivo del genitore**

2. COMPITI SPECIFICI DI VIGILANZA DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO.

I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza nei confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli edifici scolastici, agli accessi esterni ed interni.

In particolare, detta vigilanza è esercitata:

- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e nei pressi dei servizi igienici;
- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi;
- nei movimenti, anche autorizzati, di alunni, singoli o in gruppi;
- nelle aule, laboratori, etc. in caso di momentanea assenza dell'insegnante;
- nei confronti delle uscite, incluse quelle di sicurezza;
- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio.

3. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

1. Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei.

Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l'ingresso è consentito limitatamente:

- ai rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;
- ai soggetti espressamente invitati o autorizzati;
- ai visitatori per i soli rapporti di utenza e solo su appuntamento.

Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno, specificando il proprio status e le ragioni della visita; il suddetto personale provvede all'inoltro del visitatore presso l'ufficio o presso gli addetti richiesti. Il visitatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite per il tramite del personale interno.

2. Tutti i soggetti esterni a qualunque titolo presenti nella scuola sono tenuti a prendere visione:

- del documento valutazione rischi e della cartellonistica di sicurezza
- dei nominativi degli addetti incaricati della sicurezza scolastica, del servizio antincendio e primosoccorso indicati sull'organigramma della sicurezza.
- dei numeri telefonici d'emergenza.

I comportamenti all'interno delle aree e dei locali scolastici dovranno risultare sempre compatibili con le situazioni di rischio rilevate.

3. L'accesso è consentito ai soli visitatori esterni maggiorenni. In via eccezionale può essere autorizzato l'accesso a visitatori minori qualora accompagnati; in tal caso gli accompagnatori assumono la vigilanza sul minore medesimo assicurando la sorveglianza necessaria atta ad evitare ogni comportamento a rischio.

Le presenti indicazioni sono prescrittive e possono essere ulteriormente integrate successivamente a seconda delle necessità.

Tutto il personale docente ed ATA è tenuto ad osservarle ed applicarle al fine di garantire la piena sicurezza degli stessi e degli alunni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Carolina Serpico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/1993